



Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

**Scuola Secondaria di 1° grado  
“FRESA - PASCOLI”**

Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)

☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N

[samm28800n@istruzione.it](mailto:samm28800n@istruzione.it) [www.fresapascoli.gov.it](http://www.fresapascoli.gov.it)



Scuola Secondaria Statale 1° grado –  
"Fresa – Pascoli" – Nocera Superiore  
Prot. 0001037 del 08/04/2019  
03 (Uscita)

Nocera Superiore

A tutti i lavoratori  
Docenti e ATA

## **Oggetto: indicazioni DS - Sanzioni disciplinari e rinnovo contratto: quando è previsto il licenziamento del docente?**

Con l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro firmato in data 9 febbraio 2018, sono state confermate molte delle disposizioni contrattuali previste nel precedente CCNL/2017, ma vengono introdotte anche specifiche novità riguardanti diversi aspetti dell'attività professionale del personale scolastico.

### **DEFINIZIONE INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI**

In relazione alle **responsabilità disciplinari del personale docente**, per la definizione della tipologia di infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nell'art.29 dell'ipotesi di [CCNL 2016-2018](#), si stabilisce di rinviarla ad una **specifico sessione negoziale a livello nazionale**.

Nello stesso modo si rinvia a specifica sessione negoziale l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando, come sottolinea il succitato art.29, *“che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento”*

I termini per la conclusione della sessione vengono fissati per il mese di luglio 2018 e non oltre.

La contrattazione che dovrà portare alla definizione precisa delle infrazioni disciplinari con relative sanzioni, deve avvenire in sintonia con quanto prevede il [decreto legislativo n.165/2001](#) e dovrà tener conto di alcuni **specifici casi di sanzioni disciplinari** da attuare **in presenza di precise situazioni esplicitate nell'ipotesi di CCNL 2016-2018.**

## LICENZIAMENTO

Fra le sanzioni disciplinari prese in considerazione vi è quella che determina il licenziamento.

### **In quali casi è previsto il licenziamento per il personale scolastico?**

Come chiarisce l'art.29 comma 2 parte 1), deve essere prevista la sanzione del licenziamento nei seguenti casi:

- a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti
- b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale

## NUOVA INFRAZIONE DISCIPLINARE

Un'**altra novità** introdotta nell'ipotesi di CCNL 2016-2018 riguarda la necessità di prevedere una **specifico sanzione disciplinare** nel caso di *“condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse”*

Nel merito delle specifiche sanzioni, i dettagli saranno definiti in sede della sessione negoziale prevista nel comma 1 dell'art.29, rimanendo comunque confermato quanto stabilito nel [decreto legislativo n.297/1994](#), Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari, al quale vengono apportate modifiche e integrazioni.

## INTEGRAZIONE NORMATIVA DESTITUZIONE PERSONALE SCOLASTICO

Come chiarisce il comma 3 del succitato art.29, vengono stabilite **integrazioni all'art.498 comma 1 del decreto legislativo n.297/1994**, nel quale, a conferma delle disposizioni indicate nell'ipotesi di CCNL 2016-2018 (art.29 comma 2) **relativamente alla sanzione disciplinare del licenziamento, sono aggiunte le lettere g) e h).**

L'art.498 del succitato decreto n.297/1994, avente come oggetto la destituzione del personale scolastico, comprende, infatti, i seguenti sei casi, distinti dalla lettera a) alla lettera f) che determinano il licenziamento:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli

alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per

concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o

ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle

funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità

Con le nuove disposizioni ai sei casi indicati se ne aggiungono altri due individuati dalle lettere g) e f) che, in base a quanto stabilito nel CCNL 2016-18, stabiliscono quanto segue:

**g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;**

**h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale**